



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Dichiarazione IVA relativa al 2025 - Termini di presentazione e novità - Versamento del saldo IVA

Salvo specifiche eccezioni, i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/98).

1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).

Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 deve essere presentata:

- a decorrere dall'1.2.2026;
- entro il 30.4.2026.

Occorre invece inviare il modello entro lunedì 2.3.2026 (tenuto conto che il 28.2.2026 cade di sabato), se il soggetto passivo intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025 (art. 21-*bis* co. 1 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010).

2 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2026 PER IL 2025

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 51732 sono stati approvati:

- il modello IVA 2026 per il periodo d'imposta 2025 e le relative istruzioni;
- il modello "IVA Base" 2026 per il periodo d'imposta 2025 e le relative istruzioni.

2.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello IVA 2026 relativo all'anno 2025 è composto:

- dal frontespizio;
- da 17 quadri (da VA a VG);
- dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

2.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL MODELLO

Nella seguente tabella è sinteticamente riepilogata la struttura del modello IVA 2026 relativo all'anno 2025.

Frontespizio	
Tipo di dichiarazione	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa
Dati del contribuente	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore, erede, ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa (art. 74- <i>bis</i>), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata
Firma della dichiarazione	Numero di moduli
	Invio avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Frontespizio	
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
	Firma
Visto di conformità	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità
Sottoscrizione dell'organo di controllo	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione, società di revisione o collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato
Quadri	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti auto F24 elementi identificativi
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
Quadro VO	Comunicazioni delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Prospetto riepilogativo IVA 26 PR	
Quadro VS	Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante
Quadro VV	Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo
Quadro VW	Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo
Quadro VY	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo
Quadro VZ	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

3 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2026 PER IL 2025

Le principali novità del modello IVA 2026, relativo all'anno 2025, riguardano i quadri VA, VE, VJ, VX, VS e VW.

Si segnala, inoltre, che è stato modificato il prospetto D, presente nell'Appendice al modello, per tenere conto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 9 co. 1 del DLgs. 4.12.2025 n. 186, dell'art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72 che prevedeva la rettifica della detrazione per mutamenti nel regime fiscale. Il rigo 3 del citato prospetto riguarda ora la rettifica per regime forfettario.

Alla presente circolare è allegata una *check list* della documentazione e dei dati che può essere utile richiedere al cliente per la predisposizione della dichiarazione IVA.

3.1 QUADRO VA

Le modalità di compilazione del rigo VA15 sono state modificate prevedendo che la casella deve essere barrata dal soggetto passivo per segnalare che rientra fra le società non operative. Non occorre più riportare il codice che forniva dettagli sui periodi d'imposta in cui si è verificata tale situazione e dal quale derivava l'applicazione in "automatico" delle limitazioni all'utilizzo del credito IVA previste dall'art. 30 co. 4 della L. 724/94, il quale preclude:

- il rimborso del credito, la sua compensazione nel modello F24 o la cessione a terzi, alle società non operative per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito viene esposto in dichiarazione;
- la compensazione del credito anche con il debito degli anni successivi, alle società non operative che, per tre periodi d'imposta consecutivi, non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

Si rammenta, infatti, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea 7.3.2024 causa C-341/22 ha ritenuto la predetta disposizione incompatibile con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, i quali non consentono, rispettivamente, di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso in cui l'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta non raggiunga la soglia stabilita da una normativa nazionale. In forza dell'interpretazione fornita dai giudici unionali, la Corte di Cassazione ha disapplicato i limiti all'utilizzo del credito IVA previsti dalla disciplina delle società di comodo (*ex multis*, Cass. 8.10.2025 n. 27038), sul quale il legislatore non è ancora intervenuto.

3.2 QUADRO VE

Nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 nei quali occorre indicare, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta relativi alle prestazioni di servizi, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazioni di merci e servizi di logistica, per le quali è stata esercitata l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore (art. 1 co. 59 - 63 della L. 207/2024).

Si ricorda che l'opzione per tale regime transitorio è esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, ha durata triennale ed è comunicata dal committente tramite l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2025 n. 309107.

Le istruzioni operative in materia sono state fornite con la circ. Agenzia delle Entrate 18.12.2025 n. 14.

3.3 QUADRO VJ

Il quadro VJ è stato suddiviso in due sezioni in cui indicare, rispettivamente:

- particolari tipologie di operazioni per le quali l'IVA, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente (sezione 1);
- acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore, ai sensi dell'art. 1 co. 59 - 63 della L. 207/2024 (sezione 2).

La sezione 2 comprende solo il nuovo rigo VJ30 in cui si indicano l'imponibile (campo 1) e l'imposta (campo 2) dei predetti acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica con applicazione del regime transitorio opzionale.

3.4 QUADRO VX

Nel rigo VX4 non è più presente il riquadro relativo alla "Attestazione delle società e degli enti operativi" con cui la società o l'ente attestava, ai fini del rimborso IVA, di non rientrare fra i soggetti "di comodo" o, in alternativa, segnalava di aver presentato un'istanza di interpello per la disapplicazione di tale disciplina.

La modifica recepisce gli effetti di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea 7.3.2024 causa C-341/22, in merito all'incompatibilità dell'art. 30 co. 4 della L. 724/94 con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE.

3.5 PROSPETTO IVA 26/PR

In considerazione della descritta incompatibilità unionale dell'art. 30 co. 4 della L. 724/94, nel prospetto riepilogativo per la liquidazione dell'IVA di gruppo:

- il campo 4, presente nella sezione 1 del quadro VS, deve essere barrato se la società risulta non operativa, ma non occorre più riportare il codice che forniva dettagli sui periodi d'imposta in cui si è verificata tale situazione;
- è stato eliminato il rigo VW21, che serviva a estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell'anno d'imposta da società risultate "di comodo".

4 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2025 deve quindi essere versato entro il 16.3.2026.

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435¹. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2026 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%)².

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi³.

Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2026 scade il 30.7.2026.

¹ Si tratta del termine stabilito per il versamento, senza maggiorazioni, delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (redditi e IVA), l'art. 7-*quater* co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 542/99.

² La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

³ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2025 può essere versato entro:

- il 16.3.2026 (termine ordinario);
- il 30.6.2026, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025 entro il 30.4.2026, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2025 entro il 16.3.2026:

- se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2026, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 30.7.2026, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2026 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2026 al 30.7.2026; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l'anno solare:

- se versa il saldo IVA 2025 entro il 30.6.2026, deve maggiorarlo dell'1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2025 entro il 30.7.2026, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2026 e sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

4.1 SOGGETTI "NON SOLARI" AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette.

A seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata e della modifica dei termini di versamento operata dal citato DL 193/2016, la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l'anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, avvalendosi del differimento previsto per i soggetti "solari", in quanto l'IVA ha sempre un periodo d'imposta "solare", anche se tali soggetti hanno termini diversi di versamento ai fini delle imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti passivi IVA "non solari" ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo IVA, anche dell'ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

4.2 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 14, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili:

- a partire dal versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, che doveva essere effettuato nel 2024;
- anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2025, derivante dalla dichiarazione IVA 2026, da effettuare nel 2026.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 1/2024, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.

Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

- giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2025, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 16.3.2026;
- 7 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.6.2026;
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.7.2026.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009⁵.

Gli interessi sono calcolati in modo forfettario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale⁶) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo⁷.

-
- ⁴ C.d. DLgs. "Adempimenti", emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111) ed entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* 12.1.2024 n. 9, come stabilito dal relativo art. 27).
- ⁵ Si evidenzia che l'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 non ha modificato la misura degli interessi applicabili in caso di rateizzazione ex art. 20 del DLgs. 241/97.
- ⁶ I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48, § 2.2 e 12.6.2002 n. 50, § 19.4).
- ⁷ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48 (§ 2.2) e 12.6.2002 n. 50 (§ 19.4).

Tabelle riepilogative

In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2026, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Rata	Scadenza	Interessi
1	16.3.2026	0,00%
2	16.4.2026	0,33%
3	18.5.2026 (il giorno 16 cade di sabato)	0,66%
4	16.6.2026	0,99%
5	16.7.2026	1,32%
6	20.8.2026 (differimento per il periodo feriale ⁶)	1,65%
7	16.9.2026	1,98%
8	16.10.2026	2,31%
9	16.11.2026	2,64%
10	16.12.2026	2,97%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2026, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,6%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2026	0,00%
2	16.7.2026	0,18%
3	20.8.2026 (differimento per il periodo feriale ⁹)	0,51%
4	16.9.2026	0,84%
5	16.10.2026	1,17%
6	16.11.2026	1,50%
7	16.12.2026	1,83%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.7.2026, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino al 30.6.2026 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026)	0,00%
2	20.8.2026 (differimento per il periodo feriale ¹⁰)	0,18%
3	16.9.2026	0,51%
4	16.10.2026	0,84%

⁸ Ai sensi del co. 11-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20 del DLgs. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

⁹ Si veda la nota precedente.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino al 30.6.2026 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
5	16.11.2026	1,17%
6	16.12.2026	1,50%

CHECK LIST PER RICHIESTA DOCUMENTI

Cliente _____ Responsabile _____	N° _____ / _____ Data _____ / _____ / _____
---	--

DICHIARAZIONE IVA 2026 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Dichiarazione IVA 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 con ricevuta della trasmissione telematica.	
	Documentazione da richiedere al cliente con riferimento all'anno d'imposta 2025.	
	FRONTESPIZIO	
	Scheda anagrafica del contribuente persona fisica (generalità, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.) o persona giuridica (denominazione o ragione sociale, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.).	
	Scheda anagrafica del dichiarante, se diverso dal contribuente (generalità, codice carica, nel caso di procedura concorsuale data del provvedimento di nomina e di inizio procedura, ecc.).	
	(In alternativa alle precedenti): evidenza e informazioni relative a variazioni rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA 2025 per l'anno 2024.	
	QUADRO VA	
	Evidenza e informazioni relative a eventuali operazioni straordinarie.	
	Codice dell'attività svolta (ovvero dell'attività prevalente, in presenza di più attività tenute con contabilità unificata).	
	Dettaglio di acquisti/importazioni e servizi di gestione riguardanti i telefoni cellulari, nel caso di detrazione IVA superiore al 50%.	
	Ammontare delle operazioni effettuate nei confronti di condomini.	
	Liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa iniziati nel 2025: modello IVA 74 <i>bis</i> .	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo: dettaglio dell'utilizzo del credito derivante dalla procedura da parte della società ex controllante.	
	Soggetti che a partire dal 2026 partecipano al Gruppo IVA: dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (modello AGI/1).	
	QUADRO VC	
	Prospetto di verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale.	
	Prospetto relativo alla formazione e all'utilizzo del <i>plafond</i> ed evidenza del metodo utilizzato per determinare il <i>plafond</i> disponibile.	
	QUADRO VD	
	Società di gestione del risparmio: prospetto contenente i dati relativi alla cessione del credito IVA.	
	QUADRO VE	
	Stampa dei totali delle vendite e dei corrispettivi da cui devono risultare evidenti:	
DICHIARAZIONE IVA 2026 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • le operazioni non imponibili suddivise in base alla fattispecie (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento, ecc.); • le operazioni esenti; • le operazioni prive del requisito territoriale ai sensi degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura; • le operazioni con applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> suddivise in base alla fattispecie interessata (es. cessioni di rottami e altri materiali di recupero, prestazioni rese nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.); • le operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati; • le operazioni effettuate nel 2025 con IVA esigibile negli anni successivi e le operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2025; • le operazioni con applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72); • le prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore (art. 1 co. 59 - 63 della L. 207/2024). 	
	Ammontare dettagliato delle cessioni di beni ammortizzabili (es. scheda contabile relativa ai conti interessati) e dei passaggi interni (in caso di separazione delle attività).	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per le operazioni realizzate ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
QUADRO VF		
	<p>Stampa dei totali degli acquisti e delle importazioni da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • gli acquisti e le importazioni non imponibili o non soggetti a imposta suddivisi in base alla fattispecie (es. acquisti non imponibili con utilizzo del <i>plafond</i>); • gli acquisti esenti; • gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (artt. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014); • gli acquisti e le importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati; • gli acquisti con detrazione ridotta o non ammessa; • gli acquisti con IVA detraibile in anni successivi annotati nel 2025 e gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2025; • gli acquisti intracomunitari (imponibile e imposta); • le importazioni (imponibile e imposta); • gli acquisti da San Marino (con e senza pagamento dell'IVA). 	
	<p>Schede di contabilità rilevanti per il dettaglio, contenuto nel rigo VF29, dell'importo indicato nel rigo VF25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di beni ammortizzabili, anche se di costo non superiore a 516,46 euro; • canoni di <i>leasing</i>; • noleggio; 	

DICHIARAZIONE IVA 2026 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
segue	<ul style="list-style-type: none"> • acquisti di beni destinati alla rivendita (merci); • acquisti di beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime). • 	
	Se necessari, dati e informazioni riguardanti metodi particolari di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (es. <i>pro rata</i> , regime del margine, ecc.).	
	Se necessari, dati e informazioni per il calcolo della rettifica alla detrazione (es. cambio di destinazione di un bene ammortizzabile nel periodo di "tutela fiscale").	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per gli acquisti di beni e servizi ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
QUADRO VJ		
	Prospetto di dettaglio di acquisti, importazioni e altre operazioni con IVA dovuta dal cessionario o committente suddivise in base alla fattispecie interessata (es. acquisti di rottami e altri materiali di recupero, acquisti intracomunitari di beni, acquisti domestici di beni e servizi da soggetti non residenti, ecc.) e di acquisti di servizi effettuati da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore (art. 1 co. 59 - 63 della L. 207/2024).	
QUADRO VH		
	Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse.	
	Liquidazioni periodiche e liquidazione annuale IVA.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
QUADRO VM		
	Modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" relativi all'IVA versata, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario oppure provenienti da San Marino o Città del Vaticano (art. 1 co. 9 del DL 262/2006).	
QUADRO VK		
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: prospetto contenente i dati richiesti (es. partita IVA) della società controllante.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: attestazione rilasciata dall'Ente o società controllante con evidenza di quanto indicato dalla stessa per ciascuna società che partecipa alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel campo 7 del rigo VS.	
QUADRO VN		

	Evidenza e informazioni relative alle dichiarazioni integrative IVA "a favore", presentate nel corso del 2025, ai sensi dell'art. 8 co. 6- <i>quater</i> del DPR 322/98.	
QUADRO VQ		
	Soggetti che hanno effettuato versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento con la relativa documentazione attestante il pagamento.	
QUADRO VL		
	Modelli F24 relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate (in caso di versamenti con ravvedimento operoso è necessaria la distinzione tra imposta, sanzioni ed interessi).	
	In presenza di un credito IVA da dichiarazione IVA 2025 per l'anno 2024: prospetto dell'utilizzo del credito.	
DICHIARAZIONE IVA 2026 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Documentazione relativa ad eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati in corso d'anno (modello TR).	
	Schede di contabilità: <ul style="list-style-type: none"> • Erario c/IVA; • credito IVA in compensazione. 	
	Bozza del bilancio di verifica al 31.12.2025 con evidenza del saldo IVA annuale (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: prospetto di riconciliazione tra saldo IVA annuale e saldo IVA in bilancio).	
QUADRO VP		
	Liquidazioni periodiche relative al IV trimestre del 2025.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
QUADRO VT		
	Suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, nonché ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali.	
QUADRO VX		
	Prospetto di calcolo, ove necessario, per la verifica circa la sussistenza di una delle fattispecie per il rimborso (es. effettuazione esclusiva o prevalente di operazioni attive soggette ad ali- quota IVA media, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota d'imposta media su acquisti e importazioni; prevalente effettua- zione di operazioni non soggette a imposta, ecc.).	
	Documentazione relativa all'eventuale rilascio del visto di conformità, ove necessario.	
	Copia del documento d'identità del contribuente, con riguardo all'attestazione rilasciata di cui al rigo VX4, ove necessaria.	
QUADRO VO		
	Documento contenente l'eventuale volontà di esercizio/revoca di opzioni da indicare nel quadro VO in coerenza con il comportamento adottato.	

	QUADRO VG	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati degli enti o società del gruppo con evidenza dei soggetti che aderiscono alla procedura dal 2026.	
	QUADRI VS, VV, VW, VY e VZ (IVA 26 PR/2026)	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e informazioni per la compilazione della distinta delle società del gruppo.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati riguardanti le variazioni delle comunicazioni periodiche del gruppo ove sussistano.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e documentazione relativi ai rimborsi infrannuali richiesti, ai versamenti periodici effettuati, alle compensazioni, ecc.	